



## Comune di Urbisaglia

Provincia di Macerata

REPUBBLICA ITALIANA

REPERTORIO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “SISMA 2016 - O.C.S.R.N.37/2017 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MUSEO ARCHEOLOGICO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI URBISAGLIA” DA REALIZZARE IN MESI 6 DALL’INIZIO LAVORI, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ART.1, C.2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. PER UN IMPORTO DI € 326.299,65 (EURO TRECENTOVENTISEIMILADUECENTONOVANTANOVE/SESSANTACINQUE) IVA ESCLUSA  
CUP: J46J17000470001 - CIG: 9259579E4E**

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno undici (11) del mese di novembre, presso la Residenza Comunale di Urbisaglia (MC), nell'Ufficio Regioneria, davanti a me Dott.ssa Pamela Gualdesi, in qualità di Vice-Segretario del su intestato Comune di Urbisaglia, nominata con decreto sindacale n. 4 del 25 luglio 2022, e come tale autorizzata a norma dell'art. 97, comma 4), lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, a ricevere atti in forma pubblica – amministrativa nell'interesse del comune stesso, sono personalmente comparsi i signori:

- **Nazareno Sagretti** ingegnere, nato a Macerata (MC) il 30/05/1970 in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico – Settore III° - Lavori Pubblici del Comune di Urbisaglia, (C.F.: SGRNRN70E30E783W), nominato, a norma dell'Art. 107, com ma. 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 con decreto sindacale n. 12 del 30 dicembre 2020, firma digitale intestata a suo nome e rilasciata da ARUBA S.P.A., valida sino al 23/03/2023 e non revocata, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nel l'interesse del Comune di Urbisaglia, con sede in Urbisaglia al Corso Giannelli, 45 codice fiscale n. 00264420431, di seguito denominato solo “Comune”;
- **Staffolani Danilo** nato a Urbisaglia (MC) il 23/01/1963, residente in Urbisaglia (MC) – Via F. Gemini n. 1, firma digitale intestata a suo nome e rilasciata da NAMIRAL CA EUROPE valida sino al 07/11/2023 e non revocata, C.I. rilasciata dal comune di Urbisaglia n. AU8192071 del 09/08/2014 e valida fino al 23/01/2025, il quale interviene in qualità di Titolare della Ditta Individuale “**Staffolani Danilo**” con sede in Urbisaglia (MC) – Via F. Gemini n. 1 (P.IVA 00974970436), come risulta dal certificato della Camera di Commercio, agli atti d'ufficio, aggiudicataria dei lavori relativi a “**RIPARAZIONE DANNI SISMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MUSEO ARCHEOLOGICO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI URBISAGLIA (MC)**” indicati in oggetto, di seguito denominata solo “Appaltatore”;

Le parti come sopra costituite, della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre, io Vice Segretario Comunale, sono personalmente certo, di comune accordo, ricorrendone le condizioni di legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

### PREMESSO CHE

- con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 37 del 8 settembre 2017: “Approvazione del primo

programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, in cui al punto 73 dell'ALLEGATO 1 “ELENCO OPERE PUBBLICHE” è stato inserito l'edificio situato in Traversa Piccinini n°12 ad Urbisaglia, adibito a museo archeologico, distinto catastalmente al Fg.20, mapp. n. 96 , sub 1 – 2 - 3 - 4, e n. 97, sub 1 – 2 - 3 - 4, di proprietà del Comune di Urbisaglia;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13/10/2021 veniva approvato il progetto Esecutivo per la Riparazione dell'Edificio Comunale adibito a Museo Archeologico Statale sito nel Centro Storico del Comune di Urbisaglia (MC), danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 26/08/2016, per un importo complessivo di € 440.000,00;
- il Progetto Esecutivo sopra richiamato risulta ammontare ad un importo complessivo pari ad € 440.000,00 di cui:
  - € 326.602,70 riferiti ai lavori, iva esclusa, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 23.552,59;
  - € 113.397,30 riferiti alle somme a disposizione;
- ai sensi dell'O.C.S.R. n. 37/2017 e s.m.i.. – Comune di Urbisaglia (MC) ID 198 – “Museo Archeologico” è stato emesso il Decreto USR n. 7041 del 13/12/2021 di approvazione progetto esecutivo e concessione contributo ammissibile di € 440'000,00. CUP J46J17000470001 Codice fascicolo 490.20.10/2018/OPSUAM/34;
- con Determinazione Ufficio Tecnico – Settore III – Lavori Pubblici n. 10 RG 78 del 21/02/2022 si avviava la procedura di formazione dell'elenco di n.10 (DIECI) operatori economici da invitare alla gara mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, stabilendo di attribuire alla S.U.A. della Provincia di Macerata l'espletamento della procedura di selezione in forza della Convenzione sottoscritta in data 30/09/2021, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, c.2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo e dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, c.2 del D.Lgs 50/2016;
- con determinazione LL.PP. n. 10 del 21.02.2022, R.G. 78/2022, il Comune di Urbisaglia ha disposto di dare avvio alla procedura di formazione dell'elenco di operatori economici da invitare a procedura negoziata per l'affidamento di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma, 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e, in forza della convenzione in essere con la S.U.A. Provincia di Macerata, ha attribuito lo svolgimento delle attività di selezione del contraente a questa stazione appaltante;
- con determinazione dirigenziale della predetta SUA n.100 del 31.05.2022 del Settore “Segreteria, Affari Generali e S.U.A.” veniva disposto tra l'altro:
  - Di procedere all'appalto dei lavori di riparazione danni sisma edificio comunale adibito a museo archeologico sito ad Urbisaglia, su committenza del Comune di Urbisaglia, per un importo totale dei lavori pari a € 326.602,70, dei quali € 303.050,11 per lavori a misura e € 23.552,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120 (G.U. 14.9.2020, n. 228).
- a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale di cui agli artt. art. 80, 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n.242 del 10/10/2022 della S.U.A. Provincia di Macerata è stato disposto di aggiudicare all'impresa edile “STAFFOLANI DANILO” l'appalto in oggetto, per l'importo complessivo di € 326.299,65 oltre iva nelle misure di legge, di cui € 302.747,06 per lavori, al netto del ribasso offerto pari al 0,10% ed € 23.552,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, CIG: 9259579E4E;
- come si evince dal DURC rilasciato dall'INPS in data 27/10/2022, prot.33345775 l'Appaltatore è in regola con il versamento dei contributi e premi con I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile (validità fino al 24/02/2023)

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Quale parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto di seguito:

### Art.1) OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Amministrazione committente Comune di Urbisaglia, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori post sisma 2016 di "RIPARAZIONE DANNI SISMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MUSEO ARCHEOLOGICO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI URBISAGLIA (MC)".

L'importo contrattuale dei lavori, tenuto conto dell'offerta presentata, ammonta a netti € 326.299,65 (trecentoventiseimiladuecentonovantanove/65) oltre iva nelle misure di legge, di cui € 302.747,06 per lavori, al netto del ribasso offerto pari allo 0,10% ed € 23.552,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal Capitolato speciale.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2011, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del Capitolato speciale, costituiscono l'Elenco dei prezzi unitari da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali di cui al comma precedente sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.

### Art.2) ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- b) il Capitolato speciale di Appalto;
- c) il computo Metrico Estimativo;
- a) gli elaborati grafici progettuali, le relazioni generali e specialistiche;
- b) l'elenco dei prezzi unitari;
- c) il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008;
- d) il cronoprogramma dei lavori;

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, i documenti facenti parte integrante del progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, pur non materialmente allegate.

### Art.3) TERMINI, PENALI, PROROGHE E PREMI

- 1) L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna (art. 14 del CSA).
- 2) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno (1,00) per mille giornaliero sull'importo netto contrattuale (art. 18 del CSA), salvo il diritto

dell'Ente al risarcimento degli eventuali maggiori danni. La penale, nella stessa misura percentuale trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi seguenti un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

- 3) La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale deve essere emessa l'Amministrazione Committente su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.
- 4) Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 39 del CSA prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
- 5) A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo pec: [comune.urbisaglia.mc@legalmail.it](mailto:comune.urbisaglia.mc@legalmail.it) la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.
- 6) Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per il collaudo.
- 7) L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui sopra, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di 180 giorni, al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, il quale può concedere o negare la proroga con provvedimento scritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 8) Nel rispetto di quanto previsto all'art. 51, comma 4, del D.L. n.77/2021, come convertito dalla L. 108/2021, è possibile l'applicazione di un premio di accelerazione, per ogni giorno naturale consecutivo, pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate secondo le previsioni dell'art. 18 del Capitolato speciale di appalto.

#### **Art.4) PAGAMENTO IN ACCONTO E SALDO - INTERESSI**

- 1) Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
  - 2) Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22 e 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, raggiungono un importo non inferiore ad **€ 80.000,00 (ottantamila/00 euro)** come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto M.I.T. n. 49 del 0/03/2018.
  - 3) I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal l'acquisizione degli stessi.
- L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, del subappaltatore a norma dell'articolo 51, comma 1 del CSA. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della Legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
  - agli adempimenti di cui all'articolo 47 del CSA in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
  - all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 64 del CSA in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - all'accertamento, da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
  - Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del Codice dei contratti, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Comune, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 50, comma 2 del CSA.
- 4) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 del CSA, il Comune provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore.
  - 5) Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Committente dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
  - 6) Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse le gale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
  - 7) Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i.).
  - 8) L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

#### **Art.5) GARANZIE**

- 1) A norma dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto l'Appaltatore presta la cauzione definitiva di euro 32.629,00 (trentaduemilaseicentotrentanove/00) a mezzo polizza fideiussoria n. 10002110001151 emessa in data 26/10/2022, da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. - Agenzia Generale di Altidona che, ritenuta idonea, viene acquisita in atti. Ai sensi dell'art. 103 comma 4 del D. lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Comune può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

2) La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

- Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore produce Polizza assicurativa C.A.R., n. 10002190000055, rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A., per il tramite dell'agenzia di Altidona (FM), in corso di validità che, ritenuta idonea, viene acquisita agli atti, al fine di tenere indenne il Comune dai danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo, relativamente alla SEZIONE A:

- Partita 1: euro 326.299,65;
- Partita 2: euro 100.000,00;
- Partita 3: euro 50.000,00;

tale polizza ha una copertura che decorre dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e dalla Responsabilità Civile per danni causati a Terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale di € 3'000'000,00, polizza n. 341952055, rilasciata da Generali Italia spa, agenzia di Monta San Giusto (MC) , scadenza 24/10/2023 .

#### **Art.6) REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'Ordinanza del C.S.G n. 126 del 28 aprile 2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti, sono previsti:

- 1) all'art. 1 c. 3- il prezzario unico può applicarsi "Per la ricostruzione pubblica, ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1 luglio 2021".
- 2) all'art. 1 c. 4. "Nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL".
- 3) all'art. 3 - Revisione prezzi obbligatoria di cui all'articolo 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lettera a), sulla base delle variazioni dei materiali da costruzione rilevate dall'Istat e secondo quanto determinato con decreto semestrale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.
- 4) Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022, fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, si applicano le seguenti condizioni:
  - a) clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

- b) in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

L'Istituto nazionale di statistica procederà alla rilevazione della variazione dei prezzi dei materiali di costruzione entro il 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno. In caso di compensazione, si applica la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2 dell'art. 29 del D.L. 4/2022 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Si escludono espressamente dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta e si stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

#### **Art.7) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA**

- 1) L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.
- 2) L'Appaltatore è obbligato ad attenersi alle disposizioni del Decreto del Ministero e delle Politiche Sociali n. 143/2021, sistema per la verifica della congruità dell'incidenza del costo della manodopera.
- 3) L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- 4) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **Art.8) ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

- Ai sensi del D. lgs. n. 159/2011, l'Appaltatore attesta l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

#### **Art.9) RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- Ai sensi dell'art. 108, comma 1 e 2, del Codice dei contratti, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei casi previsti al comma 1, 2 e 3 dell'art.52 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è comunicata all'appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la

contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

- Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 37 del CSA. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

#### **Art.10) DOMICILIO**

- Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 nella parte ancora vigente, ad ogni affetto di legge del presente contratto le parti eleggono il loro domicilio:
  - Il Comune, presso la sede Municipale in Corso Giannelli n. 43 - 62010 Urbisaglia (MC) - tel. 0733/511090 - pec: [commune.urbisaglia.mc@legalmail.it](mailto:commune.urbisaglia.mc@legalmail.it)
  - l'Appaltatore, presso propria sede legale in Via F. Gemini n.1 – 62010 Urbisaglia (MC) - P.IVA: 00974970436 - Cell. 336 352 983 - tel.0733 506550 - mail: [daniilo.staffolani@alice.it](mailto:daniilo.staffolani@alice.it) - pec: [staffolani.daniilo@pec.it](mailto:staffolani.daniilo@pec.it), ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

#### **Art.11) MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità. L'Appaltatore dichiara che i soggetti indicati nel successivo art. 13) sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in acconto o in saldo anche per l'effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con la precisazione delle generalità del cessionario ed il luogo del pagamento le somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune per pagamenti non autorizzati dall'Appaltatore a riscuotere.
- L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03/04/2013 n. 55) intestate al Comune di Urbisaglia (MC) -codice univoco ufficio Lavori Pubblici: XIR6VX. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata all'Appaltatore sulla fattura.

#### **Art.12) ANTICIPAZIONE**

- Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti, è prevista la corresponsione, in favore dell'Appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa alle condizioni elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art.24 comma 2.
- L'anticipazione è recuperata gradualmente mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
- L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi



contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spetta al Comune anche gli interessi corrisposti al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

- Il Comune procede all'escussione della fideiussione di cui all'art.24 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto in caso di insufficiente compensazione di cui al comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

#### **Art.13) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 1) L'Appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, in particolare riportando nelle fatture elettroniche il CIG e il CUP come sopra richiamati.
- 2) L'Appaltatore in dipendenza del presente con tratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.
- 3) Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti di versamento dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente con tratto.
- 4) L'Appaltatore si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Committente.
- 5) A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo il signor: Sig. **Staffolani Danilo**, nato a Urbisaglia (MC) il 23/01/1963, residente in Urbisaglia (MC) – Via F. Gemini n. 1, codice fiscale: STFDNL63A23L501A. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: Istituto: BPER BANCA, IBAN: IT10D0538769220000042107020.
- 6) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore all'Amministrazione Committente, la quale è sollevata da ogni responsabilità.

#### **Art.14) RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 1) Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'art. 108, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 2) L'Amministrazione Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 3) Il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui l'Appaltatore esegua transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come da surrichiamata Legge n. 136/2010 e successi ve modifiche ed integrazioni.

#### **Art.15) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

- Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19/04/2000 n. 145, nella parte ancora vigente. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art.16) CONTROVERSIE**

- Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 48 del Capitolato e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Macerata ed è esclusa la competenza arbitrale.
- La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

#### **Art.17) CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO**

- 1) Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
- 2) L'eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo delle lavorazioni in OG2 (art.105, comma 1 del Codice.)
- 3) L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione del Comune, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Capitolato speciale, alle condizioni stabilite al comma 2 dell'art.45 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 4) Previa autorizzazione dell'Amministrazione Committente e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le lavorazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono non essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.
- 5) Non è ammesso il subappalto di sola manodopera.
- 6) Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dal Comune in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini di cui al comma 3 dell'art.45 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 7) L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta gli obblighi elencati al comma 4 dell'art.45 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 8) L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 9) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Comune, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 10) Il sub Appaltatore, per le prestazioni affidategli in subappalto, deve garantire gli stessi standards qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; deve inoltre riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

#### **Art.18) DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL'OPERATORE ECONOMICO**

- Dichiarazione di cui al DPR 62/2013:
  - L'Appaltatore dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi o di violazione degli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto;
- Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001:

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 c. 16-ter, del D. lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato, norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- Condizioni di osservanza dei codici di comportamento:
  - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.
- Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto:
  - L'Appaltatore dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto. L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che risultano a proprio carico le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori; risultano inoltre a carico dell'Appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.
- Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto:
  - Al fine della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico le parti, di comune accordo, rinviano al Capitolato Speciale quale documento contrattuale. L'Appaltatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

#### **Art.19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da:
  - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
  - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello

di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
  - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
  - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; -ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. lgs. n. 196 del 30/06/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati, sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come "Responsabile del trattamento dei dati" in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

#### **Art.20) ATTESTAZIONE ART. 53, COMMA 16-TER DEL D. LGS. N.165/2001**

- Ai sensi dell'art. 53 c, 16-ter, del D. lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art.21) SPESE DI REGISTRAZIONE**

- Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.
- Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26/04/1986 n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Questo atto, composto da n. ventuno (21) articoli e dodici (12) pagine, scritto in formato digitale da persona di mia fiducia, è stato da me, Vice-Segretario Comunale Dott.ssa Pamela Gualdesi, letto ai costituiti e sottoscritto con firma digitale da me unitamente alle parti, i cui certificati di firma risultano validi e non revocati, alle ore 13:35.

per il Comune IL RESPONSABILE LL.PP. – firmato digitalmente Nazareno Sagretti

L'Appaltatore IMPRESA EDILE - firmato digitalmente Danilo Staffolani

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE – firmato digitalmente Pamela Gualdesi



## Comune di Urbisaglia

Provincia di Macerata

REPUBBLICA ITALIANA

REPERTORIO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “SISMA 2016 - O.C.S.R.N.37/2017 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MUSEO ARCHEOLOGICO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI URBISAGLIA” DA REALIZZARE IN MESI 6 DALL’INIZIO LAVORI, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ART.1, C.2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. PER UN IMPORTO DI € 326.299,65 (EURO TRECENTOVENTISEIMILADUECENTONOVANTANOVE/SESSANTACINQUE) IVA ESCLUSA  
CUP: J46J17000470001 - CIG: 9259579E4E**

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno undici (11) del mese di novembre, presso la Residenza Comunale di Urbisaglia (MC), nell'Ufficio Regioneria, davanti a me Dott.ssa Pamela Gualdesi, in qualità di Vice-Segretario del su intestato Comune di Urbisaglia, nominata con decreto sindacale n. 4 del 25 luglio 2022, e come tale autorizzata a norma dell'art. 97, comma 4), lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, a ricevere atti in forma pubblica – amministrativa nell'interesse del comune stesso, sono personalmente comparsi i signori:

- **Nazareno Sagretti** ingegnere, nato a Macerata (MC) il 30/05/1970 in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico – Settore III° - Lavori Pubblici del Comune di Urbisaglia, (C.F.: SGRNRN70E30E783W), nominato, a norma dell'Art. 107, com ma. 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 con decreto sindacale n. 12 del 30 dicembre 2020, firma digitale intestata a suo nome e rilasciata da ARUBA S.P.A., valida sino al 23/03/2023 e non revocata, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nel l'interesse del Comune di Urbisaglia, con sede in Urbisaglia al Corso Giannelli, 45 codice fiscale n. 00264420431, di seguito denominato solo “Comune”;
- **Staffolani Danilo** nato a Urbisaglia (MC) il 23/01/1963, residente in Urbisaglia (MC) – Via F. Gemini n. 1, firma digitale intestata a suo nome e rilasciata da NAMIRAL CA EUROPE valida sino al 07/11/2023 e non revocata, C.I. rilasciata dal comune di Urbisaglia n. AU8192071 del 09/08/2014 e valida fino al 23/01/2025, il quale interviene in qualità di Titolare della Ditta Individuale “**Staffolani Danilo**” con sede in Urbisaglia (MC) – Via F. Gemini n. 1 (P.IVA 00974970436), come risulta dal certificato della Camera di Commercio, agli atti d'ufficio, aggiudicataria dei lavori relativi a “**RIPARAZIONE DANNI SISMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MUSEO ARCHEOLOGICO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI URBISAGLIA (MC)**” indicati in oggetto, di seguito denominata solo “Appaltatore”;

Le parti come sopra costituite, della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre, io Vice Segretario Comunale, sono personalmente certo, di comune accordo, ricorrendone le condizioni di legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

### PREMESSO CHE

- con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 37 del 8 settembre 2017: “Approvazione del primo

programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, in cui al punto 73 dell'ALLEGATO 1 “ELENCO OPERE PUBBLICHE” è stato inserito l'edificio situato in Traversa Piccinini n°12 ad Urbisaglia, adibito a museo archeologico, distinto catastalmente al Fg.20, mapp. n. 96 , sub 1 – 2 - 3 - 4, e n. 97, sub 1 – 2 - 3 - 4, di proprietà del Comune di Urbisaglia;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13/10/2021 veniva approvato il progetto Esecutivo per la Riparazione dell'Edificio Comunale adibito a Museo Archeologico Statale sito nel Centro Storico del Comune di Urbisaglia (MC), danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 26/08/2016, per un importo complessivo di € 440.000,00;
- il Progetto Esecutivo sopra richiamato risulta ammontare ad un importo complessivo pari ad € 440.000,00 di cui:
  - € 326.602,70 riferiti ai lavori, iva esclusa, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 23.552,59;
  - € 113.397,30 riferiti alle somme a disposizione;
- ai sensi dell'O.C.S.R. n. 37/2017 e s.m.i.. – Comune di Urbisaglia (MC) ID 198 – “Museo Archeologico” è stato emesso il Decreto USR n. 7041 del 13/12/2021 di approvazione progetto esecutivo e concessione contributo ammissibile di € 440'000,00. CUP J46J17000470001 Codice fascicolo 490.20.10/2018/OPSUAM/34;
- con Determinazione Ufficio Tecnico – Settore III – Lavori Pubblici n. 10 RG 78 del 21/02/2022 si avviava la procedura di formazione dell'elenco di n.10 (DIECI) operatori economici da invitare alla gara mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, stabilendo di attribuire alla S.U.A. della Provincia di Macerata l'espletamento della procedura di selezione in forza della Convenzione sottoscritta in data 30/09/2021, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, c.2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo e dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, c.2 del D.Lgs 50/2016;
- con determinazione LL.PP. n. 10 del 21.02.2022, R.G. 78/2022, il Comune di Urbisaglia ha disposto di dare avvio alla procedura di formazione dell'elenco di operatori economici da invitare a procedura negoziata per l'affidamento di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma, 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e, in forza della convenzione in essere con la S.U.A. Provincia di Macerata, ha attribuito lo svolgimento delle attività di selezione del contraente a questa stazione appaltante;
- con determinazione dirigenziale della predetta SUA n.100 del 31.05.2022 del Settore “Segreteria, Affari Generali e S.U.A.” veniva disposto tra l'altro:
  - Di procedere all'appalto dei lavori di riparazione danni sisma edificio comunale adibito a museo archeologico sito ad Urbisaglia, su committenza del Comune di Urbisaglia, per un importo totale dei lavori pari a € 326.602,70, dei quali € 303.050,11 per lavori a misura e € 23.552,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120 (G.U. 14.9.2020, n. 228).
- a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale di cui agli artt. art. 80, 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n.242 del 10/10/2022 della S.U.A. Provincia di Macerata è stato disposto di aggiudicare all'impresa edile “STAFFOLANI DANILO” l'appalto in oggetto, per l'importo complessivo di € 326.299,65 oltre iva nelle misure di legge, di cui € 302.747,06 per lavori, al netto del ribasso offerto pari al 0,10% ed € 23.552,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, CIG: 9259579E4E;
- come si evince dal DURC rilasciato dall'INPS in data 27/10/2022, prot.33345775 l'Appaltatore è in regola con il versamento dei contributi e premi con I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile (validità fino al 24/02/2023)

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Quale parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto di seguito:

### Art.1) OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Amministrazione committente Comune di Urbisaglia, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori post sisma 2016 di "RIPARAZIONE DANNI SISMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MUSEO ARCHEOLOGICO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI URBISAGLIA (MC)".

L'importo contrattuale dei lavori, tenuto conto dell'offerta presentata, ammonta a netti € 326.299,65 (trecentoventiseimiladuecentonovantanove/65) oltre iva nelle misure di legge, di cui € 302.747,06 per lavori, al netto del ribasso offerto pari allo 0,10% ed € 23.552,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal Capitolato speciale.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2011, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del Capitolato speciale, costituiscono l'Elenco dei prezzi unitari da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali di cui al comma precedente sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.

### Art.2) ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- b) il Capitolato speciale di Appalto;
- c) il computo Metrico Estimativo;
- a) gli elaborati grafici progettuali, le relazioni generali e specialistiche;
- b) l'elenco dei prezzi unitari;
- c) il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008;
- d) il cronoprogramma dei lavori;

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, i documenti facenti parte integrante del progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, pur non materialmente allegate.

### Art.3) TERMINI, PENALI, PROROGHE E PREMI

- 1) L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna (art. 14 del CSA).
- 2) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno (1,00) per mille giornaliero sull'importo netto contrattuale (art. 18 del CSA), salvo il diritto

dell'Ente al risarcimento degli eventuali maggiori danni. La penale, nella stessa misura percentuale trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi seguenti un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

- 3) La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale deve essere presentata all'Amministrazione Committente su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.
- 4) Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 39 del CSA prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
- 5) A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo pec: [comune.urbisaglia.mc@legalmail.it](mailto:comune.urbisaglia.mc@legalmail.it) la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.
- 6) Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per il collaudo.
- 7) L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui sopra, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di 180 giorni, al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, il quale può concedere o negare la proroga con provvedimento scritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 8) Nel rispetto di quanto previsto all'art. 51, comma 4, del D.L. n.77/2021, come convertito dalla L. 108/2021, è possibile l'applicazione di un premio di accelerazione, per ogni giorno naturale consecutivo, pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate secondo le previsioni dell'art. 18 del Capitolato speciale di appalto.

#### **Art.4) PAGAMENTO IN ACCONTO E SALDO - INTERESSI**

- 1) Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
  - 2) Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22 e 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, raggiungono un importo non inferiore ad **€ 80.000,00 (ottantamila/00 euro)** come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto M.I.T. n. 49 del 0/03/2018.
  - 3) I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal l'acquisizione degli stessi.
- L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:



- all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, del subappaltatore a norma dell'articolo 51, comma 1 del CSA. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della Legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
  - agli adempimenti di cui all'articolo 47 del CSA in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
  - all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 64 del CSA in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - all'accertamento, da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
  - Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del Codice dei contratti, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Comune, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 50, comma 2 del CSA.
- 4) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 del CSA, il Comune provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore.
  - 5) Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Committente dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
  - 6) Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse le gale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
  - 7) Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i.).
  - 8) L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

#### **Art.5) GARANZIE**

- 1) A norma dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto l'Appaltatore presta la cauzione definitiva di euro 32.629,00 (trentaduemilaseicentotrentanove/00) a mezzo polizza fidejussoria n. 10002110001151 emessa in data 26/10/2022, da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. - Agenzia Generale di Altidona che, ritenuta idonea, viene acquisita in atti. Ai sensi dell'art. 103 comma 4 del D. lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Comune può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

2) La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

- Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore produce Polizza assicurativa C.A.R., n. 10002190000055, rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A., per il tramite dell'agenzia di Altidona (FM), in corso di validità che, ritenuta idonea, viene acquisita agli atti, al fine di tenere indenne il Comune dai danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo, relativamente alla SEZIONE A:

- Partita 1: euro 326.299,65;
- Partita 2: euro 100.000,00;
- Partita 3: euro 50.000,00;

tale polizza ha una copertura che decorre dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e dalla Responsabilità Civile per danni causati a Terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale di € 3'000'000,00, polizza n. 341952055, rilasciata da Generali Italia spa, agenzia di Monta San Giusto (MC) , scadenza 24/10/2023 .

#### **Art.6) REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'Ordinanza del C.S.G n. 126 del 28 aprile 2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti, sono previsti:

- 1) all'art. 1 c. 3- il prezzario unico può applicarsi "Per la ricostruzione pubblica, ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1 luglio 2021".
- 2) all'art. 1 c. 4. "Nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL".
- 3) all'art. 3 - Revisione prezzi obbligatoria di cui all'articolo 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lettera a), sulla base delle variazioni dei materiali da costruzione rilevate dall'Istat e secondo quanto determinato con decreto semestrale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.
- 4) Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022, fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, si applicano le seguenti condizioni:
  - a) clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

- b) in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

L'Istituto nazionale di statistica procederà alla rilevazione della variazione dei prezzi dei materiali di costruzione entro il 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno. In caso di compensazione, si applica la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2 dell'art. 29 del D.L. 4/2022 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Si escludono espressamente dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta e si stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

#### **Art.7) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA**

- 1) L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.
- 2) L'Appaltatore è obbligato ad attenersi alle disposizioni del Decreto del Ministero e delle Politiche Sociali n. 143/2021, sistema per la verifica della congruità dell'incidenza del costo della manodopera.
- 3) L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- 4) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **Art.8) ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

- Ai sensi del D. lgs. n. 159/2011, l'Appaltatore attesta l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

#### **Art.9) RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- Ai sensi dell'art. 108, comma 1 e 2, del Codice dei contratti, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei casi previsti al comma 1, 2 e 3 dell'art.52 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è comunicata all'appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la

contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

- Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 37 del CSA. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

#### **Art.10) DOMICILIO**

- Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 nella parte ancora vigente, ad ogni affetto di legge del presente contratto le parti eleggono il loro domicilio:
  - Il Comune, presso la sede Municipale in Corso Giannelli n. 43 - 62010 Urbisaglia (MC) - tel. 0733/511090 - pec: [commune.urbisaglia.mc@legalmail.it](mailto:commune.urbisaglia.mc@legalmail.it)
  - l'Appaltatore, presso propria sede legale in Via F. Gemini n.1 – 62010 Urbisaglia (MC) - P.IVA: 00974970436 - Cell. 336 352 983 - tel.0733 506550 - mail: [daniilo.staffolani@alice.it](mailto:daniilo.staffolani@alice.it) - pec: [staffolani.daniilo@pec.it](mailto:staffolani.daniilo@pec.it), ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

#### **Art.11) MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità. L'Appaltatore dichiara che i soggetti indicati nel successivo art. 13) sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in acconto o in saldo anche per l'effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con la precisazione delle generalità del cessionario ed il luogo del pagamento le somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune per pagamenti non autorizzati dall'Appaltatore a riscuotere.
- L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03/04/2013 n. 55) intestate al Comune di Urbisaglia (MC) -codice univoco ufficio Lavori Pubblici: XIR6VX. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata all'Appaltatore sulla fattura.

#### **Art.12) ANTICIPAZIONE**

- Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti, è prevista la corresponsione, in favore dell'Appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa alle condizioni elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art.24 comma 2.
- L'anticipazione è recuperata gradualmente mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
- L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi

contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spetta al Comune anche gli interessi corrisposti al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

- Il Comune procede all'escussione della fideiussione di cui all'art.24 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto in caso di insufficiente compensazione di cui al comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

#### **Art.13) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 1) L'Appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, in particolare riportando nelle fatture elettroniche il CIG e il CUP come sopra richiamati.
- 2) L'Appaltatore in dipendenza del presente con tratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.
- 3) Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti di versamento dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente con tratto.
- 4) L'Appaltatore si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Committente.
- 5) A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo il signor: Sig. **Staffolani Danilo**, nato a Urbisaglia (MC) il 23/01/1963, residente in Urbisaglia (MC) – Via F. Gemini n. 1, codice fiscale: STFDNL63A23L501A. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: Istituto: BPER BANCA, IBAN: IT10D0538769220000042107020.
- 6) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore all'Amministrazione Committente, la quale è sollevata da ogni responsabilità.

#### **Art.14) RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 1) Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'art. 108, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 2) L'Amministrazione Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 3) Il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui l'Appaltatore esegua transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come da surrichiamata Legge n. 136/2010 e successi ve modifiche ed integrazioni.

#### **Art.15) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

- Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19/04/2000 n. 145, nella parte ancora vigente. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art.16) CONTROVERSIE**

- Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 48 del Capitolato e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Macerata ed è esclusa la competenza arbitrale.
- La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

#### **Art.17) CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO**

- 1) Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
- 2) L'eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo delle lavorazioni in OG2 (art.105, comma 1 del Codice.)
- 3) L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione del Comune, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Capitolato speciale, alle condizioni stabilite al comma 2 dell'art.45 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 4) Previa autorizzazione dell'Amministrazione Committente e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le lavorazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono non essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.
- 5) Non è ammesso il subappalto di sola manodopera.
- 6) Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dal Comune in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini di cui al comma 3 dell'art.45 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 7) L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta gli obblighi elencati al comma 4 dell'art.45 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 8) L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 9) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Comune, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 10) Il sub Appaltatore, per le prestazioni affidategli in subappalto, deve garantire gli stessi standards qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; deve inoltre riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

#### **Art.18) DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL'OPERATORE ECONOMICO**

- Dichiarazione di cui al DPR 62/2013:
  - L'Appaltatore dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi o di violazione degli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto;
- Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001:

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 c. 16-ter, del D. lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato, norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- Condizioni di osservanza dei codici di comportamento:
  - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.
- Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto:
  - L'Appaltatore dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto. L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che risultano a proprio carico le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori; risultano inoltre a carico dell'Appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.
- Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto:
  - Al fine della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico le parti, di comune accordo, rinviando al Capitolato Speciale quale documento contrattuale. L'Appaltatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

#### **Art.19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da:
  - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
  - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello

di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
  - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
  - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; -ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. lgs. n. 196 del 30/06/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati, sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come "Responsabile del trattamento dei dati" in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

#### **Art.20) ATTESTAZIONE ART. 53, COMMA 16-TER DEL D. LGS. N.165/2001**

- Ai sensi dell'art. 53 c, 16-ter, del D. lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art.21) SPESE DI REGISTRAZIONE**

- Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.
- Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26/04/1986 n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Questo atto, composto da n. ventuno (21) articoli e dodici (12) pagine, scritto in formato digitale da persona di mia fiducia, è stato da me, Vice-Segretario Comunale Dott.ssa Pamela Gualdesi, letto ai costituiti e sottoscritto con firma digitale da me unitamente alle parti, i cui certificati di firma risultano validi e non revocati, alle ore 13:35.

per il Comune IL RESPONSABILE LL.PP. – firmato digitalmente Nazareno Sagretti

L'Appaltatore IMPRESA EDILE - firmato digitalmente Danilo Staffolani

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE – firmato digitalmente Pamela Gualdesi